



Rubrica: Atti legislativi e diritti politici
Sottorubrica: Iniziative e referendum
Data di pubblicazione: KABTI 20.01.2023
Numero di pubblicazione: PR-TI70-0000000021

Ente di pubblicazione
Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata "100 GIORNI PER LA MUSICA"

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli articoli 93 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 15 gennaio 2023 è stata depositata la seguente domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata:

"100 giorni per la Musica"

Termine: 100 giorni
Scadenza del termine: 02.05.2023

Domanda di iniziativa popolare legislativa Elaborata “100 GIORNI PER LA MUSICA”

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli articoli 93 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 15 dicembre 2022 è stata depositata la seguente domanda di iniziativa popolare legislativa in forma generica:

“100 GIORNI PER LA MUSICA”

Le/i sottoscritte/i cittadine/i aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 93 segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono l'introduzione della nuova legge sulla promozione della formazione musicale.

Legge sulla promozione della formazione musicale

IL GRAN
CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Scopo

Art. 1 ¹Il La legge ha per scopo di assicurare a giovani e giovani adulti l'accesso a una formazione musicale all'interno di scuole di musica riconosciute dal Cantone, tenuto conto delle esigenze e degli sviluppi del panorama musicale cantonale, in attuazione dell'articolo 67a della Costituzione federale.

²Il Cantone, quale complemento e perfezionamento dell'insegnamento musicale nella scuola, promuove la formazione musicale delle giovani e dei giovani fino a 18 anni, o fino a 25 anni se in formazione, residenti in Ticino, con l'obiettivo di consentire una partecipazione attiva alla vita musicale, in particolare:

- a) assicurando la formazione musicale di base;
- b) assicurando l'insegnamento di uno strumento o del canto;
- c) garantendo l'esercizio della pratica musicale di insieme per giovani e giovani adulti;
- d) promuovendo la formazione di bambine, bambini, e giovani particolarmente talentuose e talentuosi attraverso strutture e programmi adeguati;
- e) preparando giovani e giovani adulte e adulti particolarmente dotate e dotati a un percorso di formazione accademico.

³Il Cantone, a tale scopo, eroga contributi alle scuole di musica riconosciute secondo la presente legge.

Riconoscimento delle scuole di musica

Art. 2 ¹Il Cantone riconosce una scuola di musica da enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro se sono adempite le seguenti condizioni cumulative:

ha sede in Ticino;

è aperta all'intera popolazione

cantonale;

dispone di un'offerta formativa qualificata, variegata e nel rispetto degli standard

nazionali; dispone di un corpo docenti qualificato a livello disciplinare e didattico;

dispone di un'organizzazione adeguata e garantisce adeguate condizioni lavorative;

²L'autorizzazione è rilasciata per la durata di cinque anni.

³Il regolamento stabilisce i dettagli e la procedura per il riconoscimento e per il suo rinnovo.

Contributi alle scuole di musica

Art. 3 ¹Il Cantone eroga alle scuole di musica riconosciute un contributo pari al 50% dei costi riconducibili ad attività di formazione musicale destinate a giovani residenti in Ticino, in particolare:

- a) salari del personale insegnante, compresi gli oneri sociali e previdenziali;
- b) salari del personale direttivo e amministrativo, compresi gli oneri sociali e previdenziali;
- c) costi infrastrutturali e gestionali;
- d) ulteriori costi definiti dal regolamento.

²L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla conclusione di un contratto di prestazione tra il Cantone e la scuola di musica, il quale prevede segnatamente una riduzione delle rette a carico di giovani residenti in Ticino.

³Il regolamento stabilisce i dettagli relativi alla definizione dei contributi e dei costi, nonché in merito al contenuto e alla procedura di conclusione del contratto di prestazione.

⁴Dal contributo cantonale sono dedotti eventuali contributi erogati da Comuni o da altri enti pubblici solo nella misura in cui la somma dei contributi eccede una copertura dei costi del 65%.

Commissione per la formazione musicale

Art. 4 ¹La Commissione per la formazione musicale è incaricata di fissare e di verificare i criteri quantitativi e qualitativi e per il riconoscimento delle scuole di musica e di vegliare affinché questi siano coerenti con gli standard nazionali di riferimento in materia.

²La Commissione per la formazione musicale è nominata dal Consiglio di Stato su indicazione delle associazioni attive nell'ambito della formazione musicale e rappresentative della vita musicale ticinese. La sua composizione è definita nel regolamento d'applicazione.

³La Commissione per la formazione musicale funge inoltre da organo consultivo per la definizione del regolamento e per la promozione di attività di formazione musicale da parte del Cantone.

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Art. 5 Il Dipartimento della cultura dell'educazione e dello sport è competente per l'applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Entrata in vigore

Art. 6 Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della presente legge, al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine di referendum o la votazione popolare.

I promotori dell'iniziativa sono: Matteo Piazza, Bioggio (primo proponente) - **Luca Medici**, Airolo - **Emilio Pozzi**, Brione s/Minusio - **Luca Sala**, Novazzano - **Clara Tadini**, Medeglia - **Zeno Gabaglio**, Vacallo - **Elisa Netzer**, Agno - **Maurizio Agustoni**, Mendrisio - **Eolo Alberti**, Bioggio - **Roberto Badaracco**, Lugano - **Anna Biscossa**, Morbio Inferiore - **Samantha Bourgoïn**, Avegno Gordevio - **Claudio Franscella**, Locarno - **Greta Gysin**, Val Mara - **Matteo Quadranti**, Balerna - **Alain Scherrer**, Locarno.

Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 93 cpv. 2 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 37 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino) è stabilito nel seguente modo:

20 gennaio 2023 – 2 maggio 2023

Bellinzona, 19 gennaio 2023

Cancelleria dello Stato